

CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA' DI FERRARA

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti (del Codice Civile, a norma della Legge 25 Agosto 1991 rt. 287, in ottemperanza alle disposizioni (del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, legge 383 - 7/12/2000 é costituita, con sede in Ferrara, Via Scienze n. 29/A c/o l'Università degli Studi di Ferrara, l'Associazione di Promozione Sociale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale, che assume la denominazione di "Circolo Dipendenti Università di Ferrara".

L'Associazione che è apolitica, aconfessionale, opera senza limiti di durata.

Art. 2 - Il Circolo Dipendenti Università di Ferrara., che in seguito, per brevità, verrà denominato C.D.U., é un centro permanente di vita associativa, con il compito di promuovere e gestire l'impiego del tempo libero dei lavoratori a tempo pieno, a tempo definito ed ex lavoratori dell'Università di Ferrara, attraverso iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, favorendo altresì, la socializzazione e lo spirito associativo. All'interno del C.D.U. possono essere create Sezioni di attività, i cui limiti e facoltà saranno stabiliti da appositi regolamenti. Il C.D.U. può stabilire rapporti accordi e convenzioni con altri Enti, allo scopo di consentire un più agevole conseguimento delle proprie finalità.

Art. 3 - Possono essere soci tutti i dipendenti a tempo pieno, a tempo definito, in servizio od in trattamento di quiescenza, dell'Università degli Studi di Ferrara ed i cittadini che ne fanno richiesta.

Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa del Circolo.

Art. 4 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo indicando nome, cognome e luogo di occupazione, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi Sociali.

All'atto della richiesta ed al pagamento della quota associativa verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiederete acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Art. 5 - I soci hanno diritto:

- a partecipare alle attività di cui all'art. 2, nei limiti e con le modalità stabiliti dai Regolamenti;
- a frequentare i locali e ad usare le attrezzature a disposizione del C.D.U.;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate. anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli Organi direttivi;
- di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, del rendiconto economico e finanziario e per la nomina degli Organi del Circolo.

Art. 6 - I soci sono tenuti:

- al pagamento del contributo associativo annuale, che é intrasmissibile (ad eccezione dei trasferimenti a causa morte) e non rivalutabile;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, nonché all'ottemperanza delle deliberazioni emanate dagli Organi del Circolo.

Art. 7 - La qualità di socio si perde:

1. per morte;
2. per dimissioni;
3. per esclusione dovuta ai seguenti motivi:
 - quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni emanate dagli Organi del Circolo;
 - quando si renda moroso nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
 - quando in qualunque modo arrechi danni morali e materiali al Circolo o svolga attività contrarie agli interessi dello stesso.

L'esclusione é decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci esclusi per morosità potranno, su domanda, essere riammessi pagando una nuova quota associativa.

PATRIMONIO

Art. 8 - L'Associazione dispone di un fondo comune costituito dai beni immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischi, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

1. quote e contributi degli associati;
2. i contributi dello Stato, di Enti Pubblici e Privati, di persone fisiche;
3. le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
4. i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
5. dalle quote annuali associative;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
8. In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forma indiretta, tra i soci.

Art. 9 - Le quote sociali sono stabilite annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo salvo restando la possibilità dell'Assemblea di apportarvi delle modificazioni. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 10 - L'esercizio sociale va dal 1 novembre al 30 novembre dell'anno successivo, mentre l'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

È obbligo, per il Consiglio Direttivo, redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 31 agosto dell'anno successivo e reso pubblico ai soci che ne faranno richiesta

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 11 - I fondi del Circolo devono essere depositati su un c/c bancario intestato al C.D.U. Per i prelievi relativi è necessaria la firma congiunta del Presidente (o suo delegato) e del Cassiere (o suo sostituto).

Art. 12 - La responsabilità inerente alla amministrazione del patrimonio cessa per gli Organi Sociali uscenti, soltanto all'atto del regolare passaggio di gestione, ferma restando la loro responsabilità anche se accertata successivamente.

ORGANI SOCIALI

Art. 13 - Sono Organi del C.D.U., eletti liberamente:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

Art. 14 - L'Assemblea dei soci é un organo sovrano. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria é convocata su richiesta del Consiglio Direttivo oppure di 1/3 dei soci.

La convocazione é effettuata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data stabilita, con avviso scritto da inviare ai soci, contenente l'Ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria é convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 agosto.

Essa:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- delibera su tutte le questioni sociali;
- elegge la Commissione elettorale, composta da almeno 3 membri, che accetta tutte le candidature dei soci autopresentatisi con i requisiti necessari e garantisce il regolare svolgimento delle elezioni per il Consiglio Direttivo. I componenti della Commissione elettorale possono essere contemporaneamente candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo é eletto mediante scrutinio segreto sulla lista dei candidati presentati dalla Commissione i cui nominativi figureranno sulla scheda elettorale. È facoltà di ogni elettore aggiungere negli appositi spazi bianchi eventuali nominativi non compresi nella lista.

Ogni elettore può

- votare fino ad un massimo di 3 dei candidati.
- provvede alla sostituzione di consiglieri dimissionari o decaduti, nel caso in cui ne venga meno la maggioranza.

Art.16 - L'Assemblea straordinaria é convocata. con le modalit  di cui all'art.15 per:

- approvare modifiche di Statuto;
- deliberare l'eventuale sospensione o revoca di cariche sociali;
- deliberare l'eventuale sfiducia, con conseguente immediata decadenza, di qualunque Organo del Circolo;
- deliberare sullo scioglimento del Circolo nominando i liquidatori con le modalit  degli art. 26-27.

Art. 17 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,   regolarmente costituita quando siano presenti la met  pi  uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,   regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei votanti, su tutti gli oggetti posti all'Ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento del Circolo per cui occorrer  il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avvengono a scrutinio segreto.

Alle votazioni possono partecipare tutti i soci adottando il principio del voto singolo di cui all'art 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 18 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria,   presieduta dal Presidente del Circolo ed in sua assenza dal Vice Presidente o dal suo sostituto nominato dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario   fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito registro dei verbali tenuto dal Segretario del Circolo e messe a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

Art. 19 – Per essere eletti nelle cariche sociali i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- essere personale strutturato con contratto a tempo indeterminato;
- essere ex personale strutturato con trattamento di quiescenza.

Il Consiglio direttivo resta in carica cinque (5) anni, i suoi membri possono essere rieletti ed è composto da sette (7) Consiglieri, eletti tra i soci. Il numero dei componenti può essere aumentato di 1/3.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i membri, il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo esplica le seguenti attività:

1. predisporre e delibera i Regolamenti interni;
2. predisporre il bilancio di previsione e provvede alle variazioni del medesimo che si rendono necessarie nel corso dell'esercizio finanziario;
3. predisporre il rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci;
4. adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
5. nomina i responsabili delle Sezioni e fissa le attribuzioni e le competenze delle Sezioni medesime mediante Regolamenti di Sezione;
6. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
7. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
8. stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale;
9. delibera l'esclusione dei soci in base all'art. 7.

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario compongono la.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta se ne ritenga la necessità e comunque con

frequenza trimestrale; esso può essere altresì convocato su richiesta della Presidenza o di 1/3 dei Consiglieri. La convocazione è effettuata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data stabilita, con avviso scritto da inviare ai Consiglieri, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione stessa

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del C.D.U ed in sua assenza dal Vice Presidente o da altro sostituto nominato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera ordinariamente a maggioranza semplice; limitatamente alle questioni inerenti i punti a), d) e i) dell'art. 19 delibera a maggioranza assoluta.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi della consulenza di esperti di settore, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Le sedute del Consiglio sono valide quando ad esse partecipano la maggioranza dei Consiglieri, con esclusione degli assenti giustificati.

I Consiglieri che non intervengono, senza validi motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La proposta di decadenza viene avanzata dallo stesso Consiglio Direttivo.

La sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo, decaduto o dimissionario, avviene con delibera approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta.

Qualora venga meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art 21 - Il Presidente del C.D.U. ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione; rappresenta il C.D.U. di fronte ai soci, ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea dei soci e cura l'esecuzione delle delibere. Sovrintende al funzionamento del C.D.U. ed alla organizzazione delle sue attività.

Art 22 - Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente ed assume funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art- 23 - Il Segretario attende alle funzioni amministrative del C.D.U. e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente può sostituirlo, con specifica delega scritta.

Art- 24 - Il Cassiere-Economo esegue le operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale del C.D.U., su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci, controfirmando i documenti relativi. Inoltre tiene perfettamente aggiornati, secondo le norme in vigore, il libro giornale di cassa e gli altri libri contabili previsti e predispose tutti gli elementi necessari al Consiglio Direttivo per la compilazione del bilancio di previsione e del rendiconto economico e finanziario.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Le cariche assunte presso il C.D.U. sono da ritenersi a titolo gratuito.

Art. 26 - La decisione di scioglimento del C.D.U. deve essere presa dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/5 dei soci aventi diritto presenti alla seduta, la cui validità è data dalla partecipazione del 75% dei soci effettivi.

In caso di scioglimento del C.D.U. sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Art. 27 - In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo devolvere il patrimonio del C.D.U. ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, tenuto conto del D.P.C.M. del 26 Settembre 2000.

Per quanto non espressamente contemplato nel seguente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.